



# Stato della tecnica: apparecchi per il raffreddamento o il riscaldamento di locali

Stato: 1° gennaio 2025<sup>1</sup>

N° d'incarto: R494-0359

## Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di apparecchi<sup>2</sup> per il raffreddamento o il riscaldamento di locali che utilizzano sostanze stabili nell'aria sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili ed è stato stabilito con le seguenti associazioni professionali (in ordine alfabetico):

Association Suisse du Froid (ASF); Associazione Ticinese Frigoristi (ATF); Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec); Electrosuisse Comitato Tecnico 61; Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA); Proklima; Schweizerischer Verband für Kältetechnik (SVK).

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo [chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch).

<sup>1</sup> Lo stato della tecnica in questo documento corrisponde a quello del 1° gennaio 2022; è stata aggiornata solo la categorizzazione dei dispositivi in base alla modifica del regolamento del 27 novembre 2024 (RU 2024 745).

<sup>2</sup> Per la differenziazione tra apparecchi e impianti, si veda il [sito dell'UFAM sui prodotti refrigeranti](#)

### Definizione dello stato della tecnica per climatizzatori

Secondo l'attuale stato della tecnica, esistono alternative ai seguenti apparecchi che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Questi apparecchi non possono più essere fabbricati, importati o immessi sul mercato dopo la data limite indicata.

<b>Apparecchi con prodotti refrigeranti stabili nell'aria</b>	<b>Data della modifica dello stato della tecnica</b>	<b>Data limite per la fabbricazione e l'importazione</b>	<b>Data limite per la messa a disposizione e la fornitura</b>
Nuovi condizionatori d'aria mobili compatti <sup>3</sup>	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020
Nuovi climatizzatori mobili split di una potenza frigorifera superiore a 6 kW, che non sono equipaggiati di un sistema di raffreddamento che utilizza una miscela di acqua/glicole			
Nuovi climatizzatori mobili split: - che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 2100 - che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 700 e non sono equipaggiati di un sistema di raffreddamento che utilizza una miscela di acqua/glicole	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2023
Nuovi climatizzatori da finestra che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 700			

<sup>3</sup> Sistemi ermeticamente sigillati che possono essere spostati dall'utente da una stanza all'altra.